



TRIBUNALE DI TRENTO
Procedure concorsuali

Procedura di concordato preventivo n. 6 / 2022

Debitore:

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Massimo Morandini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione, ai sensi dell'art. 161, co. 6 l. fall.,

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che domanda di concordato è deliberata, sottoscritta e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso);

rilevato che pende, nei confronti della debitrice, procedimento per la dichiarazione di fallimento, su richiesta del pubblico ministero, sub n. R.G. 37 / 2022;

considerato che la domanda di concordato preventivo, sebbene presentata in data successiva all'entrata in vigore del nuovo c.c.i., deve ritenersi regolata dal r.d. n. 267 del 1942, in quanto presentata in pendenza di procedura per la dichiarazione di fallimento depositata nella vigenza del suddetto r.d., condividendosi sul punto l'orientamento già espresso da Tribunale di Udine con decreto del 21 luglio 2022 sub R.G. 5/2022 e da Tribunale di Verona con decreto del 27 luglio 2022 sub R.G. 19/2022 (entrambi pubblicati su www.dirittodellacrisi.it), trattandosi di domande tutte volte a regolare la medesima situazione di crisi o di insolvenza, là dove l'art. 390, comma 2, c.c.i. tende ad attribuire prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore, dovendosi avere riguardo alle procedure che possono potenzialmente essere aperte a seguito della presentazione di un primo ricorso sotto la vigenza della precedente disciplina legislativa, non necessariamente in stretta aderenza alla domanda contenuta in tale primo ricorso (pacifico che alla domanda di fallimento può conseguire, su istanza del debitore, l'apertura del concordato preventivo, occorrendosi accordare la precedenza a tale istanza, quantunque successiva), là dove lo spirito che anima la norma deve ritenersi essere quello di evitare ibride (e invero fonte di confusione) applicazioni, allo stesso caso, di disposizioni variamente tratte da entrambi gli apparati normativi, recanti sistemi paralleli, ciascuno munito di una propria autonoma integrità tendente alla completezza (e corredato di norme interne di collegamento tra le varie procedure dal medesimo regolate; v. ad es. la dichiarazione di fallimento o la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale che, nei due sistemi, possono diversamente conseguire nei casi di inammissibilità, revoca o mancata omologazione del concordato preventivo; cfr. artt.

162, comma 2, 173, comma 2, 180, ultimo comma 1. fall., e gli artt. 47, 48 e 48 c.c.i.);

considerato che, in considerazione della pendenza della richiesta di fallimento, il termine assegnato al debitore per sciogliere la riserva è fissato dalla legge in sessanta giorni (art. 161, ultimo comma, 1. fall.);

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

visto l'art. 161, comma 6 1. fall.,

fissa all'istante termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dallanorma citata;

nomina commissario giudiziale CARLO DELLADIO;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 1. fall.;

la rendicontazione dovrà essere depositata in cancelleria entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 1. fall.; contestualmente al deposito in cancelleria, il debitore dovrà inviare al commissario giudiziale, all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato, copia della rendicontazione conforme a quella depositata in cancelleria; successivamente, il commissario

giudiziale depositerà in cancelleria le proprie osservazioni alla rendicontazione.

Trento, 17 agosto 2022

Il presidente
Renata Fermanelli